

Prot. n. 69

Spett.le
COMUNE DI ACQUEDOLCIc.a. **Dott. Giovanni Magri**
(Responsabile Ufficio Tecnico)c.a. **Arch. Ettore Lo Cicero** (RUP)

Catania, 1 luglio 2014

Oggetto: bando di gara per lavori di "recupero fabbricato nella frazione Nicetta".**Termine offerte e gara: 7 luglio 2014. Importo: € 352.771,21**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito di segnalazione da parte di imprese ns. associate, rileviamo quanto segue.

- **Clausola 3.4. bando:** si rileva l'assenza dell'indicazione del costo del personale non soggetto a ribasso d'asta ex art. 82 c. 3-bis. In merito, con Circolare del Dipartimento Reg. Tecnico n. 3/2013 (allegata), è stato chiarito che è obbligo dell'ente appaltante indicare nel bando il suddetto costo non assoggettabile a ribasso d'asta. Invero, nella circolare, si rammenta che nel Prezzario reg. OO.PP. Sicilia 2013 (come anche i precedenti prezzari reg.), per ogni voce di prezzo è indicata la percentuale d'incidenza della manodopera quale riferimento ai fini del calcolo del relativo costo del personale non assoggettabile a ribasso da evidenziare nel bando di gara. Altresì, il Dipartimento chiarisce che, ove non sia stato determinato l'importo d'asta al netto del costo del personale, "si proceda alle rettifiche ed integrazioni dei bandi con l'inserimento della suddetta previsione e rinvio della data di gara precedentemente fissata con riapertura termini, effettuando le relative pubblicazioni....".

Osserviamo, altresì, un altro passaggio importante della suddetta Circolare n. 3/2013 (pag. 3): la corresponsione dell'anticipazione contrattuale (pari al 10% importo contrattuale ex art. 26-ter Legge n. 98/2013), deve essere prevista e pubblicizzata nel bando di gara.

- **Clausola 3 disciplinare:** sono indicate quali lavorazioni distinte dalla categoria prevalente, oltre alla categoria OS30, anche le categorie OS28 e OS3 il cui importo di ciascuna non supera il 10% dell'importo complessivo dell'appalto, né singolarmente l'importo di € 150.000. In tal caso, soccorrono l'art. 108 c. 3 DPR n. 207/10 (c.d. regolamento Appalti) e l'art. 12 D.L. 28/3/2014 n. 47 (convertito in L. n. 80/2014), in base ai quali nel bando di gara (e prima ancora nel progetto) devono essere indicate quelle categorie diverse dalla prevalente il cui importo è superiore a € 150.000 o al 10% l'importo complessivo dell'appalto. Conseguentemente, le stesse possono essere eseguite dall'affidatario in possesso della qualificazione per la

categoria prevalente in cui importo dovrà contenere anche quello della cat. OS28 e OS3.

- **Clausola 16 lett. e):** è prescritto che l'aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi del c. 2 lett. a) art. 7 L.R. n. 12/2011 (cauzione in parte bancaria nel caso di ribasso di aggiudicazione superiore al 20%). Rileviamo che tale prescrizione si riferisce ai bandi tipo che dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture a integrazione dei bandi tipo adottati dall'A.V.C.P. ex art. 64 c. 4-bis D.lgs n. 163/06. Pertanto, fin quando non saranno pubblicati i suddetti bandi, la su citata prescrizione non è applicabile e la fideiussione definitiva continuerà ad essere normata integralmente dall'art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06. In tal senso, si è pronunciato da ultimo il dirigente del Dipartimento reg. Tecnico Ass. reg. Infrastrutture con decreto n. 343/2014 (allegato), preceduto da Circolare dell'Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio 2012 ed, altresì, anche la sentenza TAR Palermo n. 2018/2013.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di lavori pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore
Giovanni Fragola